



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1076

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità e delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

Il giorno **03 Agosto 2020** ad ore **11:42** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'art. 36 ter 1, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) dispone: *“Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.”*

Il successivo comma 5 del medesimo articolo demanda all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – di seguito APAC, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, il compito di attivare le procedure funzionali alla stipulazione di apposite convenzioni quadro, cui le amministrazioni del settore pubblico provinciale dovranno approvvigionarsi, oppure di proporre l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

L'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è stato così modificato dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020):

- **comma 4:** la Provincia non individua tra i beni e servizi ad elevata standardizzabilità per i quali APAC definisce strategie comuni di acquisto finalizzate all'attivazione di procedure per la stipula di convenzioni quadro, gli appalti ad alta intensità di manodopera per i quali trova applicazione la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 32 comma 4 della L.p. 2/2016;
- **comma 5:** nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera, le Amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP SPA;
- **comma 6:** si è stabilito inoltre che, al di fuori dei casi di obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da APAC, le Amministrazioni provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando il MEPAT o, in mancanza di beni e servizi disponibili su MEPAT, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente.

Il ricorso agli strumenti elettronici di CONSIP SPA non è più obbligatorio ma facoltativo, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 5.

Con deliberazione n. 1384 del 1 agosto 2018 la Giunta provinciale ha delineato i principi generali che individuano i beni e i servizi ad elevata standardizzabilità.

Con deliberazione n. 1826 del 22 novembre 2019 la Giunta provinciale ha disposto la sospensione, fino a nuova decisione, delle procedure di gara per la stipula di convenzioni o accordi quadro per l'affidamento di contratti pubblici riguardanti:

- i servizi bibliotecari (catalogazione, servizi di front office e back office);
- i servizi di ristorazione di interesse di APSP;
- i servizi di manutenzione di immobili e impianti;
- i servizi di lava-nolo di interesse di APSP.

Per quanto riguarda i buoni pasto, la situazione si è evoluta con l'art. 75 quinquies della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi del quale la Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi. Non è più quindi necessario inserire i buoni pasto tra i beni aggregabili.

In esito alle deliberazioni indicate emerge un quadro piuttosto delineato costituito dai principi generali che devono sovrintendere alle scelte di aggregazione, e dalle macroaree di aggregazione e attività conseguenti.

È necessario intervenire sulla deliberazione n. 1384 del 2018 aggiornando l'elenco dei servizi tenendo presente che quelli caratterizzati da un'alta intensità di manodopera, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, devono essere esclusi dai processi di aggregazione dei fabbisogni degli Enti.

Conseguentemente l'elenco delle macroaree di cui citata deliberazione deve essere rivisto eliminando i servizi che di seguito sono evidenziati con la barratura.

Per quanto concerne le macroaree esse sono le seguenti:

A) beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno programmabile, di importo annuo significativo, di interesse di una pluralità di soggetti, liquidità del mercato locale (PMI) non significativa:

- energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi);
- combustibili per riscaldamento;
- carburanti di rete;
- sale ed affini per la praticabilità invernale delle strade;
- dispositivi per l'incontinenza e prodotti collegati delle APSP / RSA;
- attrezzature per la prevenzione ed il controllo della legionella;
- ~~servizi postali;~~
- ~~servizi di Desktop e Fleet management;~~
- servizi di connettività;
- servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud.
- ~~fornitura del servizio sostitutivo di mensa;~~
- fornitura di apparati radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard etsi-tetra (TETRA) e relativi servizi connessi.

Per quanto riguarda le attività conseguenti esse sono:

per l'acquisizione di tali beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 ter 1, comma 5, L.P. 23/1990, si ritiene di procedere all'acquisto con la seguente modalità:

convenzione e/o accordo quadro pluriennale con lotto unico o più lotti distinti per categoria di bene/servizio, rispondente al fabbisogno del sistema pubblico provinciale;

B) beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno programmabile, di importo annuo significativo, di interesse di una pluralità di soggetti, liquidità del mercato locale (PMI) significativa:

- ~~manutenzione immobili e impianti; (di interesse di APSP)~~
- dispositivi di protezione individuale;
- ~~guardiania non armata;~~
- ~~guardiania armata;~~
- ~~servizi di pulizie;~~
- ~~servizi di ristorazione di interesse di APSP;~~
- servizio di lava-nolo delle APSP / RSA;

- ~~servizi sanitari di interesse APSS;~~
- vestiario, veicoli e dotazioni tecniche dei corpi e servizi di polizia locale;
- ~~servizi bibliotecari (catalogazione, servizi di front office e back office);~~
- carburanti per autotrazione.

Per quanto riguarda le attività conseguenti esse sono:

per l'acquisizione di tali beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 ter 1, comma 5, L.P. 23/1990, si ritiene di procedere all'acquisto con la seguente modalità:

convenzione e/o accordo quadro pluriennale con più lotti territoriali e/o per tipologia omogenea di enti/soggetti destinatari, distinti per categoria di bene/servizio, stabilendo, se del caso, il numero massimo di lotti aggiudicabili ad un solo operatore economico.

C) beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno sufficientemente programmabile, di importo annuo significativo, di interesse di un solo soggetto, liquidità del mercato locale (PMI) non significativa:

- farmaci e vaccini;
- stent;
- defibrillatori;
- pace maker;
- aghi e siringhe;
- servizi di gestione apparecchiature elettromedicali.

Per quanto riguarda le attività conseguenti esse sono:

Per l'acquisizione di tali beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 ter 1 comma 5, L.P. 23/1990, si ritiene di procedere all'acquisto con la seguente modalità:

convenzione in forma di accordo quadro pluriennale con uno o più lotti distinti per categoria di bene e servizio.

Qualora l'aggregazione avvenga in relazione al fabbisogno di APSS in luogo di una convenzione si può procedere con appalto, a cura diretta dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Con deliberazione n. 1034 del 15 giugno 2018 la Giunta provinciale ha individuato le soglie corrispondenti all'importo annuo, a base d'asta, pari od inferiore al quale le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni e/o accordi quadro ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 36 ter 1.

A ragione del fatto che il ME-PAT è ormai strumento di utilizzo generalizzato per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche trentine, per quanto riguarda le soglie corrispondenti all'importo annuo, a base d'asta, pari od inferiore al quale le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni e/o accordi quadro ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 36 ter 1 dei beni e servizi elencati sopraelencati, si applica in misura generalizzata la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi.

Resta fermo quanto disposto con la deliberazione n. 449 del 9 aprile 2020 *“Determinazioni concernenti le funzioni di stazione appaltante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e conseguente modifica dell'Atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.”*.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere con nota prot. n. REG_CAL/461 del 15 giugno 2020, segnalando le implicazioni dell'eliminazione dei servizi di pulizia dall'elenco degli acquisti aggregabili.

Viste le novità normative sopracitate, che prevedono la rimozione dall'elenco dei beni e servizi ad elevata standardizzabilità quelli ad alta intensità di manodopera, non si può che confermare le modifiche proposte.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, nota prot. n. REG_CAL/461 del 15/06/2020;
- a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di individuare, sulla base dei criteri indicati in premessa, i seguenti beni e servizi ad elevata standardizzabilità, al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti, suddivisi in tre macroaree:

A) beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno programmabile, di importo annuo significativo, di interesse di una pluralità di soggetti, liquidità del mercato locale (PMI) non significativa:

- energia elettrica (per illuminazione pubblica ed altri usi);
- combustibili per riscaldamento;
- carburanti di rete;
- sale ed affini per la praticabilità invernale delle strade;
- dispositivi per l'incontinenza e prodotti collegati delle APSP / RSA;
- attrezzature per la prevenzione ed il controllo della legionella;
- servizi di connettività;
- servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud.
- fornitura di apparati radioterminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard etsi-tetra (TETRA) e relativi servizi connessi.

Per quanto riguarda le attività conseguenti esse sono:

per l'acquisizione di tali beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 ter 1, comma 5, L.P. 23/1990, si ritiene di procedere all'acquisto con la seguente modalità: convenzione e/o accordo quadro pluriennale con lotto unico o più lotti distinti per categoria di bene/servizio, rispondente al fabbisogno del sistema pubblico provinciale;

B) beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno programmabile, di importo annuo significativo, di interesse di una pluralità di soggetti, liquidità del mercato locale (PMI) significativa:

- dispositivi di protezione individuale;
- servizio di lava-nolo delle APSP / RSA;
- vestiario, veicoli e dotazioni tecniche dei corpi e servizi di polizia locale;
- carburanti per autotrazione.

Per quanto riguarda le attività conseguenti esse sono:

per l'acquisizione di tali beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 ter 1, comma 5, L.P. 23/1990, si ritiene di procedere all'acquisto con la seguente modalità: convenzione e/o accordo quadro pluriennale con più lotti territoriali e/o per tipologia omogenea di enti/soggetti destinatari, distinti per categoria di bene/servizio,

stabilendo, se del caso, il numero massimo di lotti aggiudicabili ad un solo operatore economico.

C) beni e servizi standardizzabili, con fabbisogno sufficientemente programmabile, di importo annuo significativo, di interesse di un solo soggetto, liquidità del mercato locale (PMI) non significativa:

- farmaci e vaccini;
- stent;
- defibrillatori;
- pace maker;
- aghi e siringhe;
- servizi di gestione apparecchiature elettromedicali.

Per quanto riguarda le attività conseguenti esse sono:

Per l'acquisizione di tali beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 ter 1 comma 5, L.P. 23/1990, si ritiene di procedere all'acquisto con la seguente modalità: convenzione in forma di accordo quadro pluriennale con uno o più lotti distinti per categoria di bene e servizio;

- 2) di disporre che qualora l'aggregazione avvenga in relazione al fabbisogno di APSS in luogo di una convenzione si può procedere con appalto, a cura diretta dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 3) di disporre che per quanto riguarda le soglie corrispondenti all'importo annuo, a base d'asta, pari od inferiore al quale le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni e/o accordi quadro ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 36 ter 1 dei beni e servizi elencati al punto 1), si applica in misura generalizzata la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi;
- 4) di dare atto che, salvo quanto modificato con questa deliberazione, rimangono in vigore le precedenti disposizioni.

Adunanza chiusa ad ore 12:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper